

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 luglio 2021, n. 194
PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITÀ presentata dal Comune di Barletta (Bat) a seguito dell'istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus per una RSA disabili, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL BAT di n. 1 RSA di mantenimento disabili – di tipo A - di cui al R.R. 5/2019 per 20 posti letto pari a n.1 nucleo, ubicata nel Comune di Barletta, alla Via Andria n.208/a S.P.170.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e Centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette **all'autorizzazione alla realizzazione** le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA DISABILI

R.R. n. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA disabili
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA disabili
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
- 7.3.1 requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità.

Con pec trasmessa il 29 gennaio 2020, il Comune di Barletta (Bat), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA – 4 associata allegato alla D.G.R n. 2154 del 25/11/2019 dal Sig. Raffaele Damato, in qualità di legale rappresentante della Società Don Peppuccio Damato Srl con sede in Barletta, Via Andria n.208/A e dal Sig. Luigi Paparella in qualità di legale rappresentante della Società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali Arl Onlus con sede in Molfetta, Viale Pio XI n. 48- 41/42, hanno chiesto la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa di mantenimento disabili di tipo A - RR.5/2019, ubicata nel Comune di Barletta (Bat) alla Via Andria n.208/a S.P.170, per n. 20 posti letto pari a n.1 nucleo.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Tav.1 stralcio aerofotogrammetrico; Tav.2 Pianta piano interrato; Tav.3 Pianta piano terra; Tav.4 Pianta piano primo; Tav 5 Pianta piano secondo; Tav.8 pianta piano quinto;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445 sottoscritta in data 24.01.2020 dal Sig Luigi Paparella in qualità di legale rappresentante della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl Onlus;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445 sottoscritta in data 27.01.2020 dal Sig Damato Raffaele, in qualità di legale rappresentante della società Don Peppuccio Damato Srl;
- Relazione tecnica di verifica ai parametri di cui al DGR n.2037 del 2013.

Con pec trasmessa in data 31 gennaio 2020, il comune di Barletta ha inoltrato la seguente documentazione:

- Domanda di autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili RR n.5/2019 (allegato REA 4 della DGR 2154/2019 in forma associata);
- Nota Prot. n.8056 del 31.01.2020 avente ad oggetto: *“Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) di mantenimento disabili ai sensi dell'art. 2 del regolamento regione Puglia n.5 del 21/05/2019 e s.m.i., sita in Barletta in via Andria n.208/a S.P. 170. Integrazione”*;

- Nota prot 545 del 31.01.2020 avente ad oggetto “*Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) di mantenimento disabili ai sensi dell’art 2 del RR 5/2019 e s.m.i. sita in Barletta alla via Andria n.208/a S.P.170 precisazioni ed integrazioni*”;
- Tav.1 stralcio aerofotogrammetrico; Tav 1/A planimetria generale; Tav.2 Pianta piano interrato; Tav.3 Pianta piano terra; Tav.4 Pianta piano primo; Tav 5 Pianta piano secondo; Tav. 6 Pianta piano terzo; Tav.7 Pianta piano quarto; Tav.8 pianta piano quinto.

Con DD n.355 del 17/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre” in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalla DGR n. 2153 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 sono stati assegnati in via provvisoria i posti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017.

Con nota prot. AOO183_1216 del 25/01/2021 è stata notificata la DD 355/2020 alle società Don Peppuccio Damato Srl e Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus e per conoscenza al comune di Barletta, nella quale sono stati assegnati in via provvisoria i 20 posti letti di RSA di mantenimento disabili pari a n.1 nucleo – RR 5/2019, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al RR 5/2019, nella quale si chiedeva di ripresentare l’istanza in forma singola da uno dei due soggetti che avevano presentato l’istanza in forma associata. Inoltre, è stato richiesto, entro e non oltre dieci giorni dalla predetta comunicazione:

1. Al legale rappresentante della struttura integrazione documentale;
2. al Comune di Barletta di inviare documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Con pec del 28/01/2021 il comune di Barletta trasmetteva allo scrivente Servizio, nota prot. n. 7143 del 28/01/2021 in cui attestava la *conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia*.

Con pec del 2/02/2021 la società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus integrava la documentazione mancante, allegando la seguente documentazione:

- Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura già esistente destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. n.5/2019 (allegato REA – 4 della D.G.R. 2154/2019 in forma singola);
- Nota prot. 453 del 2.02.2021 avente ad oggetto “*Riscontro prot. n. AOO183 del 25 gennaio 2021 n. 1216. Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una “Residenza sanitaria assistenziale (RSA) di mantenimento disabili” ai sensi dell’art 2 del RR n.5 del 21.01.2019 e s.m.i. sita in Barletta alla via andria n.208/a S.P. 170;*
- Documento d’identità e tessera sanitaria del legale rappresentante Sig. Luigi Paparella;
- Contratto preliminare di locazione commerciale tra la Sig.ra Damato Carola, in qualità di Amministratore pro tempore della Impresa Sociale Don Peppuccio Damato srl con sede legale in Barletta a Via Andria n. 208/A e Metropolis Consorzio di Cooperative sociali Soc. Coop Onlus, con sede a Molfetta Via Alba 2/8, in persona dell’amministratore Sig. Luigi Paparella, sottoscritto in data 20.01.2020;
- Relazione tecnica - descrittiva;
- Relazione Tecnica di verifica ai parametri di cui al D.G.R. n° 2037 del 07.11.2013;
- Tav. 1 stralcio aerofotogrammetrico, Tav. 1/A Planimetria generale, Tav. 3 Pianta piano terra, Tav. 4 Pianta piano primo,
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445 sottoscritta

in data 2.02.2021 dal Sig Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl Onlus;

- Nota prot. 7143 del 28.01.2021 del Comune di Barletta, avente ad oggetto *“Richiesta pareri e sopralluoghi propedeutici al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di una Rsa di mantenimento disabili sito in Barletta alla via Andria n.208”*.

Con nota prot 10409 del 23/06/2021 avente ad oggetto *“Istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura R.R. n.5/2019 “RSA di mantenimento disabili” nel Comune di Barletta alla via Andria n.208. Riscontro”*, lo scrivente Servizio chiedeva:

- al Sig. Raffaele Damato, in qualità di legale rappresentante della società Don Peppuccio Damato srl che ha presentato istanza congiunta, **entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione della presente comunicazione**, di trasmettere allo scrivente Servizio **la dichiarazione di rinuncia**, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria e conseguente rilascio di verifica della compatibilità al fabbisogno regionale;
- al comune di Barletta di trasmettere allo scrivente Servizio il **“titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante”** acquisito agli atti alla data del 31.01.2020 (data fine I Bimestre) che è stato oggetto di verifica ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L.R. 9 del 2017.

Con pec del 25/06/2021 il legale rappresentante della società Don Peppuccio Damato srl trasmetteva allo scrivente Servizio una nota avente ad oggetto *“Istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura R.R. n.5/2019 “RSA di mantenimento disabili” nel Comune di Barletta alla via Andria n.208. Riscontro nota prot 183/23giu2021 n°10409”* nella quale la Sig.ra Carola Damato, attuale legale rappresentante della società Don Peppuccio Damato srl dichiarava:

- *“di rinunciare alla domanda di autorizzazione in forma congiunta della RSA in oggetto, inoltrata dal Consorzio Metropolis con nota prot. 408 del 24.01.2021 al Comune di Barletta ed acquisita al n° 6597 di protocollo comunale il 27.01.2020, dal Comune inoltrata al Servizio Regionale con note del 29 e del 31.1.2020, al fine dello svolgimento dell’istruttoria e conseguente rilascio di verifica della compatibilità al fabbisogno regionale in favore della istanza singola del Consorzio Metropolis;*
- *che l’immobile oggetto delle istanze, ove avrà sede la RSA, resta a disposizione del Consorzio Metropolis a tal fine, e che sono tutt’oggi validi i titoli di disponibilità dell’immobile già inviati al Comune di Barletta e all’Ufficio Regionale Governo dell’Assistenza del Dipartimento della Salute”*.

La predetta nota sottoscritta in data 25/06/2021, firmata dalla Sig.ra Carola Damato, attuale legale rappresentante della Don Peppuccio Damato Srl e *“dal Sig. Raffaele Damato in qualità di legale rappresentante della Prime Rend Srl, proprietaria dell’immobile per confermare la disponibilità al Consorzio Metropolis dell’immobile indicato come struttura della RSA”*

Con pec del 25.06.2021 il comune di Barletta trasmetteva allo scrivente Servizio nota prot. n. 45708 avente ad oggetto *“Istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura R.R. n.5/2019 “RSA di mantenimento disabili” nel Comune di Barletta alla via Andria n.208. Integrazione documentale”*, in cui dichiarava di *“inviare documentazione inerente al titolo di proprietà del diritto reale di godimento dell’immobile”*. Alla predetta nota allegava:

- Contratto di accordo tra il Sig. Damato Raffaele, in qualità di Amministratore pro tempore della Impresa Sociale Don Peppuccio Damato srl con sede legale in Barletta a Via Andria n. 208/A e Metropolis Consorzio di Cooperative sociali Soc. Coop Onlus, con sede a Molfetta Viale Pio XI n. 48 – 41/41, sede operativa a Molfetta Via Alba 2/8, in persona dell’amministratore dr Luigi Paparella, sottoscritto in data 20.01.2020” sottoscritto il 27.01.2020;
- contratto comodato di immobile uso commerciale, sottoscritto tra Raffaele Damato in qualità di legale rappresentante della Prime Rend Srl corrente in Barletta alla Via Andria n. 208/a e la Sig. Decorato Lucilla Maria, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa Sociale Don Peppuccio Damato Srl con sede legale in Barletta alla Via Andria n. 208/a, in data 15.01.2020.

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 6 di cui alla predetta determina "6. *Criteri di attribuzione dei posti nell'ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti*".

Visto il numero di istanze pervenute nel primo bimestre, nonché la disponibilità dei posti nel distretto di Barletta, l'istanza presentata dalla struttura di cui sopra è compatibile al fabbisogno sanitario regionale.

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta (Bt) in relazione all'istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus per l'**autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento disabili – tipo A di cui al R.R. n. 5/2019 per n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo**, da realizzarsi nel Comune di Barletta (Bt), alla Via Andria n.208/a S.P.170; con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus provveda a trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, al Comune di Barletta ed a questa Sezione, il **contratto di locazione definitivo** con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate intestato a Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus, relativo all'immobile situato nel Comune di Barletta, alla Via Andria n.208/a S.P.170, inviando la predetta documentazione alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 29.01.2020, 31/01/2020 e dalla documentazione integrativa del 2.02.2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto pari a n.1 nucleo si rinvia all'art. 7.3.1 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato

che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta (Bt) in relazione all'istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus per l'**autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento disabili – tipo A di cui al R.R. n. 5/2019 per n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo**, da realizzarsi nel Comune di Barletta (Bt), alla Via Andria n.208/a S.P.170; con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus provveda a trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, al Comune di Barletta ed a questa Sezione, il **contratto di locazione definitivo** con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate, intestato a Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus, relativo all'immobile situato nel Comune di Barletta, alla Via Andria n.208/a S.P.170, inviando la predetta documentazione alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;

- iii. La società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 29.01.2020, 31/01/2020 e dalla documentazione integrativa del 2.02.2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
 - iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
 - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto pari a n.1 nucleo si rinvia all'art. 7.3.1 del R.R. n. 5/2019;
 - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Barletta (sportellounicoedilizia@cert.comune.barletta.bt.it/damato.stefania@cert.comune.barletta.bt.it);
 - alla società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus, in persona del suo legale rappresentante (metropolis.consorzio@pec.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel Burp;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n.11 fasciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)